



COMUNE di LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 15
del 13 agosto 2014**

**Modificato con delibera
del Consiglio Comunale n.
165 del 31 ottobre 2017**



I N D I C E

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ
- Art. 2 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Art. 3 – DEFINIZIONI

TITOLO II - LE ADUNANZE

- Art.4 - SEDE DELLE ADUNANZE
- Art.5 - ADUNANZE PUBBLICHE E SEGRETE
- Art. 6 - ADUNANZE “APERTE”

TITOLO III - GLI ORGANI CONSILIARI

- Art. 7 - PRIMA SEDUTA
- Art.8 – PRESIDENTE
- Art. 9 – VICE PRESIDENTE
- Art.10 - ELEZIONE, DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE
- Art. 11 – MANDATO ELETTIVO
- Art.12 – OBBLIGO DI ASTENSIONE
- Art. 13 - DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE, SOSPENSIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI
- Art. 14 – I GRUPPI CONSILIARI
- Art.15 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
- Art.16 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE
- Art.17 – PRIMA SEDUTA E COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI
- Art. 18 – PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI
- Art. 19 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE
- Art. 20 – FUNZIONI DI INDAGINE, STUDIO E POTERI DI INIZIATIVA
- Art. 21 – POTERI DELLE COMMISSIONI
- Art. 22 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI
- Art. 23 – SEGRETARIZIO DELLE COMMISSIONI
- Art. 24 -VERBALE DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI
- Art. 25 – AVVISI DI CONVOCAZIONE E PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
- Art. 26 – COMMISSIONI SPECIALI E TEMPORANEE
- Art. 27 – COMMISSIONE DI INDAGINE
- Art. 28 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
- Art. 29 – DIRITTI DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI
- Art. 30 – RESPONSABILITÀ PERSONALE
- Art. 31 - OBBLIGO DI SEGRETO
- Art.32 -OBBLIGO DI PRESENZA
- Art. 33 -ASTENSIONE OBBLIGATORIA
- Art. 34 – SITUAZIONE PATRIMONIALE
- Art. 35 – INTERROGAZIONI
- Art. 36 – MOZIONI

TITOLO IV – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 37- CONVOCAZIONE



- Art. 38 – ORDINE DEL GIORNO
- Art.39- TERMINI DI CONSEGNA
- Art. 40 – PUBBLICAZIONE
- Art. 41 - DEPOSITO DEGLI ATTI

TITOLO V - LE ADUNANZE

- Art. 42 – VALIDITA DELLE ADUNANZE
- Art. 43 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI
- Art. 44 – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO
- Art. 45 –PARTECIPAZIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI

TITOLO VI –DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 46 –COMPORTAMENTI DEI CONSIGLIERI
- Art. 47–ORDINE DELLA DISCUSSIONE
- Art. 48 – SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE
- Art. 49 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE
- Art. 50 – MOZIONE D’ORDINE E FATTO PERSONALE

TITOLO VII - LE DELIBERAZIONI

- Art. 51 - REDAZIONE DEL VERBALE
- Art. 52 - APPROVAZIONE DEL VERBALE
- Art. 53 – LE VOTAZIONI
- Art 54- FORME DI VOTAZIONE
- Art. 55 – ESITO DELLE VOTAZIONI
- Art. 56 – CRITERI MODALITA’ PER LE NOMINE

TITOLO VIII - NORME FINALI

- Art. 57 – DIFFUSIONE
- Art. 58 -NORMA FINALE
- Art. 59 – ENTRATA IN VIGORE



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento predisposto in applicazione dello Statuto di questo Comune, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze, così come le varie funzioni dei Consiglieri, sono previste dal vigente ordinamento EE.LL, così come integrato e modificato dalle LL.RR. 48/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97 e 30/2000 e s.m.i., dallo Statuto e dal presente Regolamento.
3. L'attività del Consiglio e la funzione dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente art. 1.
2. Le eccezioni sollevate durante l'adunanza dai Consiglieri Comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente.
Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi Gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni successivi attiva la procedura di cui al IV comma.
3. Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi che non sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, sulla base dei principi generali desumibili dalla normativa di cui sopra, udito il parere del Segretario, salvo appello seduta stante al consiglio che decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, qualora il provvedimento sia contestato da taluno dei consiglieri.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.
5. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere, che non è vincolante, e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capi Gruppo.



6. Qualora nella Conferenza dei Capi Gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso unanime, la soluzione è rimessa al Consiglio Comunale, il quale decide, in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
7. L'interpretazione della norma così definita ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

Art. 3

DEFINIZIONI

Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1. TUEL: Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
2. Consiglieri in carica o assegnati: per consiglieri in carica o per consiglieri assegnati si intende la somma dei consiglieri previsti dalla legge;
3. Adunanza: riunione dei consiglieri e dei componenti delle commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in seduta;
4. Aula consiliare: sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei consiglieri ed alla presidenza è separato da quello destinato al pubblico;
5. Numero legale: è il numero dei consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
6. Seduta: fatto salvo quanto disposto in merito allo svolgimento delle interrogazioni, è la riunione dei consiglieri dal momento in cui il presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente sciolta dal presidente medesimo; le deliberazioni adottate nel corso di una medesima riunione, anche se dopo le ore ventiquattro del giorno in cui essa ha avuto inizio, si intendono comunque riferite al giorno di convocazione della seduta; ove invece, nel contesto di una medesima seduta, la riunione venga aggiornata al giorno successivo o ad altro giorno, esse recheranno la data del giorno in cui vengono adottate;
7. Ordine del giorno: l'espressione ha due significati:
 - a. elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione;
 - b. documento scritto di carattere politico sottoposto all'approvazione del consiglio dal sindaco, dalla giunta o dai consiglieri.
8. Aggiornamento della seduta: è il rinvio della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno a una riunione successiva;
9. Per maggioranza si intendono i consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco e i consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma;
10. Per minoranza si intendono gli altri consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione.

TITOLO II

LE ADUNANZE

Art.4

SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'aula all'uopo destinata nella quale oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario Comunale, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco o un suo delegato e i componenti la Giunta.



2. Nella stessa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Se possibile, apposito spazio, in posizione idonea a consentire il migliore esercizio della loro attività è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione espressamente autorizzati dal Presidente.
3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri, oltre ai Consiglieri stessi, ai componenti della Giunta, al Segretario e ai dipendenti in servizio, soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.
4. Su proposta del Sindaco o su determinazione propria, il Presidente può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede Comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della comunità.
5. La sede dove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede comunale il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e in altri luoghi pubblici.
6. Il giorno in cui si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera italiana unitamente a quella della Comunità Europea ed a quella della Regione Sicilia e quella comunale.
7. La mancata esposizione non comporta invalidità della seduta.
8. La disposizione dei posti è definita, in mancanza di accordo, dal Presidente.

Art 5

ADUNANZE PUBBLICHE E SEGRETE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione.
2. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implicano apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale.
3. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi e propone al Consiglio di deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. In caso di esito negativo della votazione il Presidente può decidere di sospendere la seduta.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Sindaco, gli Assessori, il Segretario Comunale e il Responsabile dell'Area cui si riferisce l'argomento in discussione, i quali sono vincolati dal segreto d'ufficio.

Art. 6

ADUNANZE "APERTE"

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo Statuto o da rilevanti motivi di interessi della comunità, il Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo, può convocare il Consiglio Comunale in adunanza "aperta", alla partecipazione del pubblico invitato nella sede abituale o in luoghi particolari.



2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse con i Consiglieri Comunali possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" al pubblico non possono essere assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Dell'adunanza è redatto un processo verbale anche sommario.

TITOLO III GLI ORGANI CONSILIARI

I CONSIGLIERI

Art. 7

PRIMA SEDUTA

1. La prima seduta del consiglio comunale è DISCIPLINATA DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.

Art. 8

PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, assicura inoltre il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità e garanzia intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio comunale e dei singoli consiglieri. Assume le iniziative necessarie affinché il consiglio comunale eserciti con efficacia le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dà attuazione a quanto, nell'ambito delle rispettive competenze, gli è demandato dal consiglio comunale.
3. Il Presidente convoca e presiede il consiglio comunale ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente regolamento.
4. Il Presidente del consiglio o chi ne fa le veci esercita:
 - a) la rappresentanza del consiglio;
 - b) la predisposizione dell'ordine del giorno che è autonoma per le funzioni proprie dei singoli consiglieri e per quanto attiene alle dimissioni, decadenze, supplenze degli stessi; mentre è ricettiva dei punti presentati dal sindaco, dalla giunta e dagli altri soggetti previsti dallo statuto e dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini e da quello sul decentramento;
 - c) la direzione dei lavori del consiglio assicurando l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
 - d) la fissazione della data delle riunioni del consiglio, previa consultazione con l'ufficio di presidenza;
 - e) la sottoscrizione e la diramazione degli avvisi di convocazione di consiglio;
 - f) la proclamazione del risultato delle votazioni;



- g) l'informazione preventiva ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
 - h) la presidenza della conferenza dei capigruppo e dell'ufficio di presidenza;
 - i) l'attivazione e il coordinamento delle commissioni consiliari e delle altre commissioni eventualmente istituite e la vigilanza sul loro regolare funzionamento;
 - j) l'autorizzazione ai consiglieri comunali all'effettuazione delle missioni;
5. Al Presidente compete inoltre:
- a) fissare le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari;
 - b) decidere, sentito l'ufficio di Presidenza, i provvedimenti da adottare per assicurare ai gruppi consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni e alla consistenza numerica degli stessi;
 - c) esaminare le giustificazioni delle assenze dei consiglieri dalle sedute e proporre al consiglio i provvedimenti conseguenti;
 - d) attuare ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicurare agli stessi la collaborazione della segreteria del consiglio per la formulazione e presentazione di proposte di atti deliberativi, ordini del giorno, mozioni ed interrogazioni;
 - e) ha facoltà di invitare alle sedute del consiglio per un'audizione persone esterne al consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
 - f) intervenire per la tutela dei diritti dei consiglieri nell'esercizio del mandato elettivo.
 - g) dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio e l'attivazione delle Commissioni Consiliari, ove costituite;
 - h) concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti;
- garantisce l'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari ed assicura il rispetto dei diritti delle minoranze;
6. Il Presidente del consiglio esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine della seduta e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del presente regolamento.
7. Il Presidente cura e promuove i rapporti del consiglio con il Sindaco, la giunta, il revisore unico dei conti, nonché con i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni e negli altri organismi a cui il Comune partecipa.

Art. 9 VICE PRESIDENTE

1. Il vice Presidente collabora con il Presidente nell'esercizio delle funzioni di organizzazione dei lavori del consiglio comunale; a tal fine, ai sensi dello Statuto, è componente di diritto dell'ufficio di presidenza.
2. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, compresa la convocazione e la presidenza del consiglio comunale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di momentanea assenza nel corso delle adunanze.
3. Nel caso di dimissioni, decadenza, decesso, revoca del Presidente il vice Presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 10 ELEZIONI E DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE

1. L'elezione del Presidente avviene nella prima seduta del Consiglio ed è disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative.



2. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del vice Presidente, il consiglio è presieduto dal consigliere anziano.
3. Il presidente e il suo vice durano in carica fino al termine della legislatura o fino alla loro decadenza per effetto di revoca o per dimissioni o per impedimento.

Art. 11
MANDATO ELETTIVO

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica e le indennità, i permessi e le aspettative, sono regolati dalle norme vigenti in materia, con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ed entrano in carica all'atto della proclamazione.
3. Hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni o Organismi di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli, prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.
4. Qualora, per improrogabili motivi, un Consigliere dovesse abbandonare la seduta del Consiglio Comunale o di una Commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, lo comunica al Presidente, affinché venga inserito in verbale l'orario di uscita.
5. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio Comunale.
È esente da responsabilità il Consigliere assente, che non abbia preso parte alla deliberazione, che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
6. Nei casi in cui la legge, lo Statuto e i Regolamenti prevedono che di un determinato Organo, Collegio o Commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere sempre nominato dal Consiglio in seduta pubblica, con votazione segreta e garantendo, se espressamente prevista, la presenza della minoranza.
7. Il Consigliere può giustificare la sua assenza alle adunanze del Consiglio e alle altre riunioni inviando comunicazione anche verbale al Presidente, che ne darà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere espressa anche per il tramite del Capo-Gruppo di appartenenza in sede di adunanza o se trattasi di quest'ultimo da uno dei Consiglieri appartenenti al gruppo.
8. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale. In caso di partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo oltre che dal Presidente del Consiglio Comunale. Essa interviene assieme al Sindaco ed eventualmente a componenti della Giunta.

Art.12
OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti, ovvero oggetti per i quali sussista un interesse proprio ovvero un interesse di imprese, società o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza, prestazione d'opera, di lavoro dipendente.
2. Lo stesso divieto vale per le partecipazioni alle deliberazioni riguardanti liti o interessi di parenti o affini fino al quarto grado.
3. Detti consiglieri devono astenersi, inoltre, dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, a esazioni, a forniture o appalti nell'interesse del Comune o delle istituzioni soggette all'amministrazione dell'ente medesimo.



4. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla persona del segretario addetto alla verbalizzazione delle sedute.

Art. 13

DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE, SOSPENSIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Il Consiglio provvede alla conseguente surrogazione dei consiglieri dimissionari nella sua prima adunanza.
3. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio.
4. Nei confronti del consigliere comunale che non partecipa per tre sedute consecutive ai lavori del consiglio comunale senza valida giustificazione può essere avviato il procedimento di decadenza dalla carica di consigliere comunale previa formale e tempestiva comunicazione all'interessato.
5. Contro il procedimento di decadenza avviato dal Presidente del Consiglio il consigliere può fare valere le proprie ragioni tramite documentazione scritta o quando sussistono cause di pubblica evidenza anche con testimonianza diretta .
6. La dichiarazione giustificativa va trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale ed allegata alla proposta di deliberazione di decadenza da sottoporre alla prima seduta utile del Consiglio Comunale come unico punto all'o.d.g..
7. Il consiglio comunale sentite le ragioni del consigliere comunale interessato al procedimento e dopo attenta valutazione delibera sulla decadenza con voto segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
8. Il consigliere comunale nei confronti del quale è stato avviato il procedimento partecipa alla seduta senza diritto di voto e non viene computato ai fini della validità della seduta.
9. Coloro che, nel corso del quinquennio siano eletti in surrogazioni di altri, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i loro predecessori.
10. I consiglieri possono essere rimossi o sospesi, con le modalità previste dalla legge, per gravi e persistenti violazioni di legge.

Art. 14

I GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo Consiliare, che in ogni caso deve essere costituito da almeno un quinto, con arrotondamento all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Entro 15 giorni dalla prima convocazione del consiglio comunale dovranno essere comunicate alla Presidenza ed al Segretario Comunale, la costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi.
3. I Consiglieri che non appartengono ad alcun gruppo, sono inclusi d'ufficio in un unico gruppo misto. Nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita la manifestazioni delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.
4. Entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio neo eletto, ciascun gruppo Consiliare si riunisce per l'elezione di un Capogruppo. In assenza di tale adempimento è considerato capogruppo il Consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista cui il gruppo si riferisce e, nel caso di gruppo misto, il Consigliere più anziano per età. Le stesse modalità sono previste per l'elezione del vice capogruppo.



5. Eventuali cambiamenti dovranno essere comunicati al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale.
6. I Capigruppo Consiliari, o loro rappresentanti, senza diritto di voto, possono partecipare validamente a tutti gli effetti di legge, alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti, a quelle speciali e di indagini.
7. Ai gruppi Consiliari sono assicurate, per l'espletamento della loro funzione, idonee strutture, compatibilmente con la disponibilità del Comune. Il Presidente del Consiglio stabilisce qualora necessario anche delle turnazioni per consentire ai gruppi di riunirsi utilizzando le strutture messe a disposizione dall'Ente.

Art. 15

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Comunale, il Consiglio può istituire, con funzioni referenti le seguenti commissioni consiliari:

I Commissione: AFFARI GENERALI, POLITICHE ECONOMICHE, FINANZIARIE, SOCIALI E CULTURALI

Alla suddetta Commissione competono i seguenti argomenti:

- Bilancio, finanza locale, servizi sociali, pari opportunità, politiche giovanili, turismo, sport, cultura, pubblica istruzione, formazione professionale, lavoro, redazione statuto comunale e regolamenti comunali.

Alla 1° Commissione vanno inoltrate le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale inerenti il bilancio comunale (Programma Triennale delle Opere Pubbliche approvazione bilancio annuale e pluriennale, equilibrio di bilancio, variazione di bilancio utilizzo avanzo di amministrazione, mutui), nonché gli atti di indirizzo, gli ordini del giorno, le mozioni ed i regolamenti inerenti gli argomenti sopra elencati.

II Commissione : TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E SVILUPPO

Alla suddetta Commissione competono i seguenti argomenti:

- Pianificazione territoriale, ambiente, protezione civile, qualità e vivibilità urbana, opere pubbliche, trasporti, comunicazioni, viabilità, servizi a rete, manutenzioni, patrimonio, recupero e fruizione dei beni culturali, programmi e fondi comunitari, programmazione negoziata, sviluppo e attività economiche, Sistema Informativo Territoriale.

Alla 2° Commissione vanno inoltrate le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale inerenti il Piano Regolatore Generale e gli strumenti urbanistici attuativi (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero), le varianti urbanistiche, opere pubbliche, l'adesione a strumenti di programmazione negoziata e gli atti di indirizzo, gli ordini del giorno, le mozioni ed i regolamenti inerenti sempre gli argomenti sopra elencati.

Le Commissioni riferiscono al Consiglio sulle materie e/o proposte di loro competenza.

I pareri delle Commissioni sono obbligatori ma non vincolanti per il Consiglio Comunale e devono essere allegati alla relativa proposta di deliberazione.

Le Commissioni restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 16

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

Ogni Commissione è composta da un numero di 3 Consiglieri Comunali di cui 2 appartenenti alla maggioranza e 1 alla minoranza.

L'elezione dei componenti avviene con voto segreto limitato ad uno al fine di rispettare la rappresentanza della minoranza. Risultano eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano per età.



I Consiglieri possono far parte di più Commissioni contemporaneamente.

Il sindaco e gli assessori non fanno parte delle commissioni consiliari ma hanno facoltà, se invitati, di intervenire ai lavori delle le commissioni senza diritto di voto.

Dell'avvenuta partecipazione è fatta menzione nel processo verbale.

Se un consigliere comunale dovesse risultare assente per tre sedute consecutive non giustificate si attivano le procedure di decadenza con conseguente sostituzione con altro consigliere comunale.

Art. 17

PRIMA SEDUTA E COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

Il Presidente, o il vice-presidente del consiglio comunale, entro venti giorni dalla costituzione delle Commissioni, convoca e presiede la prima riunione di ciascuna commissione permanente al solo fine di insediarla e di consentire l'elezione del suo Presidente.

Il Presidente del consiglio comunale, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale dell'avvenuto insediamento delle Commissioni consiliari, della elezione dei Presidenti e dei Vice Presidenti e di ogni successiva variazione.

Art. 18

PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni eleggono nel loro seno il Presidente fra i componenti.

Il Presidente, dopo la sua elezione, nomina un Vice Presidente il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 19

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente convoca la Commissione e ne formula il relativo ordine del giorno.

La convocazione e l'ordine del giorno, qualora se ne ravvisi la necessità, sono comunicati in tempo utile al Presidente del Consiglio e al Sindaco.

Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta di Consiglio comunale.

Nel caso di seduta consiliare ordinaria il parere della Commissione deve essere reso entro cinque giorni dalla trasmissione della proposta alla Commissione stessa da parte del Presidente del Consiglio; nel caso, invece, di seduta urgente il parere della Commissione può essere reso 24 ore prima o anche nel corso della relativa seduta consiliare.

Qualora la Commissione non ottemperi a quanto stabilito nel precedente comma, il Presidente del Consiglio Comunale può inserire la proposta di deliberazione nell'O.D.G. senza il preventivo parere della commissione

Art. 20

FUNZIONI DI INDAGINE E STUDIO E POTERI DI INIZIATIVA

La Commissione, su richiesta del Consiglio o di propria iniziativa, compie indagini e studi su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza, e comunica al Consiglio mediante un documento scritto i risultati di essi, indicando anche, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni.

Il Presidente del consiglio comunale, entro un mese dalla comunicazione di cui al comma 1°, pone all'ordine del giorno la discussione sui risultati della indagine, che vanno previamente illustrati da un rappresentante della Commissione.



Al termine della discussione, il Consiglio adotta una mozione sui risultati dell'indagine e, se vi sono proposte di provvedimenti, decide se prenderle o meno in considerazione, stabilendo altresì entro che termine dovranno essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 21

POTERI DELLE COMMISSIONI

La Commissione nel compiere indagini e studi ha il potere di acquisire qualsiasi documento in possesso dell'Amministrazione e di convocare i funzionari comunali. Tale potere dovrà esercitarsi avvalendosi della collaborazione del Segretario Comunale con riferimento alle funzioni allo stesso riservate in virtù delle leggi e dei regolamenti.

Art. 22

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

La Commissione è validamente riunita se sono presenti la metà più uno dei componenti. Nel caso manchi il numero legale il Presidente lo dichiara e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione. Per lo svolgimento dei lavori si applicano alle Commissioni, per quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento dei lavori del Consiglio. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, i rappresentanti di associazioni, gruppi, enti e organizzazioni interessati, e qualsiasi altra persona che le Commissioni ritengano possa offrire contributi utili.

Art. 23

SEGRETARIO DELLE COMMISSIONI

Il Presidente della Commissione assegna le funzioni di segretario verbalizzatore ad uno dei componenti della Commissione stessa o un dipendente dell'ente.

Art. 24

VERBALE DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

I verbali delle sedute delle Commissioni contengono le decisioni relative ad ogni punto trattato all'ordine del giorno, dettate dal Presidente al termine della trattazione, nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai Consiglieri che le hanno rese.

Il verbale è approvato alla fine della seduta ed è firmato dal presidente e dal segretario della commissione.

Copia del verbale è inviata, a cura del Presidente della Commissione, al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo, e al Segretario Comunale.

Art. 25

AVVISI DI CONVOCAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Il Presidente della Commissione convoca i componenti mediante i mezzi ritenuti più opportuni, almeno 48 ore prima della seduta e almeno 24 ore prima in caso di urgenza. Può all'uopo avvalersi degli impiegati comunali che svolgono il ruolo di messi notificatori.

In caso di convocazione straordinaria ed urgente la convocazione può avvenire anche semplicemente mediante mezzi telefonici.

Art. 26COMMISSIONI SPECIALI E TEMPORANEE

Il Consiglio Comunale può costituire per oggetti specifici Commissioni speciali e temporanee. In tal caso la commissione è presieduta da un consigliere comunale di minoranza e la deliberazione istitutiva ne determina l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Esaurito l'oggetto per il quale è stata costituita, la Commissione speciale è sciolta di diritto.

Art. 27COMMISSIONE DI INDAGINE

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire, ove se ne ravvisi la necessità, speciali commissioni di indagine per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e dei servizi, dai dipendenti, dai rappresentanti dei Comuni in altri organismi e su qualsiasi altra materia attinenti all'Amministrazione comunale.

La proposta di istituzione della commissione deve essere avanzata da almeno tre consiglieri; nella suddetta proposta bisogna indicare l'oggetto, l'ambito e il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale.

La commissione, nominata dal Presidente del Consiglio, è composta da consiglieri comunali designati dai capigruppo in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.

Il Presidente, o il vice-presidente del consiglio comunale, entro venti giorni dalla costituzione della commissione, convoca e presiede la prima riunione al solo fine di insediarla e di consentire l'elezione del suo Presidente.

La commissione, presieduta dal consigliere, indicato di concerto dai capi gruppo della maggioranza e minoranza, è eletto fra i membri della stessa, può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei conti, del Difensore Civico, del Segretario Comunale e dei dipendenti comunali, nonché dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi.

La commissione ha diritto di accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.

La redazione dei verbali della commissione viene effettuata da un funzionario comunale incaricato o dal segretario comunale, su proposta del presidente della stessa commissione. I verbali, assieme alle audizioni e ai risultati dell'indagine, resteranno riservati fino alla presentazione al Consiglio comunale della relazione finale che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.

Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime agli organi competenti i propri giudizi o orientamenti.

Il Consiglio comunale può altresì deliberare la trasmissione degli atti della commissione all'autorità giudiziaria.

Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

Gli atti e i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne cura la conservazione.

Art.28CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I giorni e l'ora delle adunanze ordinarie possono essere stabiliti, in linea di massima e periodicamente, dal Presidente del Consiglio, udita la conferenza dei Capi Gruppo e tenute presenti le normative legislative, statutarie e regolamentari che fissano i termini dei vari



- adempimenti. All'apposita conferenza dei Capi Gruppo, convocata anche telefonicamente, deve essere invitato il Sindaco il quale può delegare un componente della Giunta.
2. Alla conferenza partecipa il capogruppo o un consigliere comunale da questi delegato.
 3. Il Presidente sottopone alla conferenza dei capigruppo la proposta dell'ordine del giorno. In difetto di accordo, il Presidente provvede alla fissazione dell'ordine del giorno.
 4. Alle riunioni della conferenza dei capi gruppo potrà assistere, con funzioni verbalizzanti, un dipendente del Comune.

Art. 29

DIRITTI DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie di competenza del Consiglio Comunale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio Comunale il quale la trasmette Sindaco ed al Segretario Comunale per l'istruttoria ed i pareri di competenza. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene trasmessa rispettivamente dal Sindaco e dal Segretario Comunale, al Presidente che la invia alla Commissione Consiliare competente per materia, ove esistente, affinché esprima sulla stessa il proprio parere. Dopo l'istruttoria il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima sessione utile del Consiglio Comunale, indicando il Consigliere proponente accanto alla proposta.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti per iscritto sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, entro e non oltre quarantotto ore prima della seduta, in caso di convocazioni in sessione ordinaria, ed anche in corso di seduta in caso di convocazioni in sessione urgente, fatti salvi i diversi termini previsti da leggi e/o regolamenti.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
6. Sulle proposte di emendamento presentate vanno acquisiti, prima della relativa esposizione i pareri dei funzionari competenti. Ove i citati funzionari, in caso di emendamenti presentati in corso di seduta, ritengono necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione o di altri pareri e/o attestazioni la trattazione della proposta di delibera viene rinviata. In caso di emendamenti presentati in aula, prima si procede alla votazione sull'emendamento e successivamente sulla proposta eventualmente emendata.

Art. 30

RESPONSABILITA' PERSONALE

1. Il Consigliere è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte alla votazione.



Art. 31

OBBLIGO DEL SEGRETO

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. Il segreto va mantenuto in specie per quanto trattato nelle sedute segrete.

Art. 32

OBBLIGO DI PRESENZA

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del consiglio comunale e ai lavori delle commissioni consiliari di cui fa parte.
2. Il segretario comunale è tenuto a sottoscrivere la presenza dei consiglieri al momento del suo ingresso iniziale in aula e a registrarvi l'orario; qualora si assenti definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario affinché sia presa nota a verbale anche dell'orario di uscita.

Art. 33

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Sindaco e i consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dall'art. 78 del TUEL.
2. Nei casi di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento, i consiglieri si allontanano dall'aula informandone il Segretario Generale per la registrazione a verbale.

Art. 34

SITUAZIONE PATRIMONIALE

1. Ai sensi dello Statuto i consiglieri, all'inizio e alla fine del mandato, sono tenuti a dichiarare e rendere pubblica la propria situazione patrimoniale, nel rispetto della normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. I consiglieri entro 3 (tre) mesi dalla proclamazione sono tenuti a presentare la propria situazione patrimoniale e, annualmente, sono altresì tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni patrimoniali.
3. Entro 3 (tre) mesi dalla cessazione dalla carica i consiglieri sono tenuti a presentare la loro situazione patrimoniale.
4. La documentazione di cui ai commi precedenti è presentata alla segreteria del consiglio su moduli dalla stessa forniti.
5. L'obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale è estesa ai componenti della giunta.

Art. 35

INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o in casi particolari, al Presidente del Consiglio o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato
2. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.
3. Le interrogazioni sono presentate, formulate per iscritto e firmate dal proponente o dai proponenti al Sindaco che è tenuto a rispondere direttamente o delegando un Assessore entro 30 giorni; qualora il Consigliere lo richieda il Presidente del Consiglio iscriverà l'interrogazione all'ordine del giorno alla prima seduta utile. In questo caso dell'interrogazione



e della risposta sarà data lettura in Consiglio Comunale e qualora l'interrogante non si ritenga soddisfatto sull'argomento potrà presentare una mozione come prevista dall'articolo successivo, con l'eccezione che la discussione e la votazione avvenga nella stessa seduta.

4. Nel verbale saranno riportate copia dell'interrogazione, la risposta e la replica del proponente. Alle risposte solo l'interrogante può replicare per dichiarare in non più di 5 minuti se sia soddisfatto o meno. In caso di assenza la risposta sarà data per iscritto.
5. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta di regola al primo firmatario.
6. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi fra loro sono trattate contemporaneamente; quelle riguardanti un argomento iscritto all'ordine del giorno, saranno discusse al momento della trattazione del punto al quale si riferiscono.

Art.36

MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta sottoposta alla decisione del Consiglio, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dalla legislazione vigente e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controlli politici, alla promozione di iniziative e di interventi nell'ambito dell'attività del Comune e degli Enti e Organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.
2. Le mozioni debitamente sottoscritte devono essere presentate al Presidente del Consiglio Comunale che le iscriverà all'ordine del giorno della prima adunanza utile.
3. Uno dei Consiglieri sottoscrittori potrà illustrare la mozione per non più di 10 minuti. Potranno intervenire un rappresentante per Gruppo Consiliare per non più di 5 minuti.
4. La mozione dopo che il Sindaco avrà esposto la posizione dell'Amministrazione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni, senza necessità di pareri in quanto non si concretizzerà in un provvedimento.

TITOLO IV

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.37

CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Comunale è convocato in riunioni ordinarie, straordinarie ed urgenti; le riunioni ordinarie si svolgono di norma ogni trimestre; le riunioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco oppure su richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali, per discutere su argomento d'ordine generale riguardanti la comunità o di competenza del Consiglio. Inoltre il Consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari ad acta. La riunione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. La convocazione è disposta dal Presidente in carica, tranne la prima convocazione del Consiglio Comunale neo eletto, che è disposta dal Presidente uscente, come previsto dall'art. 19 della L.R.7/92.
2. Nel caso di assenza o di impedimento o dimissioni del Presidente, la convocazione viene disposta dal Vice Presidente.
3. Esercita le funzioni di Consigliere anziano il membro del Consiglio che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza, al quale spetta la presidenza provvisoria del Consiglio neo eletto fino all'elezione del Presidente.



4. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora di adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a partecipare.
5. L'avviso di convocazione deve precisare **se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza** e se la stessa si tiene su determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono i motivi, che devono essere indicati dai richiedenti.

L'avviso di convocazione deve essere notificato, come previsto dal regolamento, ad ogni singolo consigliere.

Per le riunioni ordinarie almeno 5 giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza.

Per le riunioni straordinarie, almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

Tuttavia, nei casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere consegnato 24 ore prima, fatta salva la facoltà della maggioranza dei consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente.

Gli elenchi aggiuntivi agli argomenti all'ordine del giorno dovranno essere consegnati ai consiglieri almeno 24 ore prima.

Art.38

ORDINE DEL GIORNO

1. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuare con certezza l'oggetto da trattare. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del consiglio sono pubblicate, a cura del Segretario Comunale, all'albo pretorio.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli Assessori nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente, ai Consiglieri Comunali. Compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge viene data la precedenza alle proposte del Sindaco. Vengono poi iscritte all'ordine del giorno le proposte del Presidente e quindi dei Consiglieri e degli Assessori secondo l'ordine di presentazione.
3. **L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, sarà notificato ai Consiglieri tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da loro comunicato con apposita dichiarazione scritta ovvero assegnato dall'Amministrazione per tale ragione. La PEC eventualmente assegnata dovrà essere utilizzata per fini strettamente afferenti l'incarico ricoperto. In caso di materiale impossibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione telematica o su richiesta scritta e motivata del singolo Consigliere, l'avviso di convocazione potrà essere consegnato a mano tramite un messo comunale al domicilio eletto.**
4. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di Posta Elettronica Certificata di ciascun Consigliere. Il corretto invio della convocazione risulterà dal messaggio della ricevuta di "accettazione" da parte del servizio di posta certificata utilizzato dall'Ente, mentre l'avvenuta consegna della convocazione (notifica) risulterà dai messaggi della ricevuta di "consegna" da parte del servizio di Posta Elettronica Certificata utilizzato da ciascun Consigliere. Il messaggio di convocazione inviato e le predette ricevute sono conservate digitalmente a corredo degli atti dell'adunanza consiliare; qualora l'avviso di convocazione sia effettuato con procedura di avvisi scritti, la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte la data dell'avvenuta consegna e le firme dei riceventi nonché dell'incaricato della consegna.



5. **Per domicilio del Consigliere si intende il luogo di residenza anagrafica nel Comune, se il Consigliere risiede nel Comune e non ha indicato altro domicilio, oppure il luogo, purché situato nel territorio comunale, indicato dal Consigliere con dichiarazione scritta depositata presso la Segreteria del Comune, entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni e dell'eventuale successivo cambio di residenza.**
6. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare e **comunicare**, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune ed un **indirizzo di posta elettronica**, indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione, il Presidente e l'ufficio di segreteria da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.
7. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'Albo Pretorio e copia sarà spedita per indirizzo e-mail del consigliere, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ed effettuato, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 39

TERMINI DI CONSEGNA

1. **L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza convocata in ordinaria.**
L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 3 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza convocata in straordinaria.
2. Nei termini di cui al precedente comma, è computato il giorno della consegna dell'avviso ma non quello dell'adunanza.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
4. In caso di rinvio della seduta, dovrà essere data formale comunicazione agli assenti.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbono aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno debbono essere riscontrati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato come previsto dal precedente comma 4.
7. L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 40

PUBBLICAZIONE

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo del Comune nei termini di cui al precedente articolo. Il Segretario Comunale deve curare la pubblicazione dell'avviso della riunione.
2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della Segreteria Comunale:



- Al Sindaco e agli Assessori;
- All'Assessorato Regionale EE.LL.;
- Alla Prefettura;
- Alle Forze dell'Ordine;
- Agli Uffici ed agli Organismi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 41

DEPOSITO DEGLI ATTI

1. **Le proposte e tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, o in ogni altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nei cinque giorni liberi precedenti all'adunanza convocata in ordinaria e nei tre giorni liberi precedenti l'adunanza convocata in straordinaria, computando i termini con le modalità previste dal presente regolamento. Le proposte e gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.**
2. **In pari tempo, antecedenti quello dell'adunanza, le proposte sono trasmesse al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio, ai consiglieri comunali e al Sindaco, tramite PEC all'indirizzo comunicato all'ufficio di segreteria. In caso di impossibilità oggettiva di utilizzo della posta elettronica certificata dell'ente, copia delle proposte è trasmessa in forma cartacea al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio, ai capigruppo consiliari e al Sindaco.**
3. La consultazione può inoltre avvenire durante l'orario d'ufficio e, in casi particolari e per le convocazioni d'urgenza, il Presidente può chiedere che il Segretario o il Responsabile Area Amministrativa organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.
4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente comma 1, nel testo completo dei pareri, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati
5. All'inizio dell'adunanza, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.

TITOLO V

LE ADUNANZE

Art. 42

VALIDITA' DELLE ADUNANZE

1. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Nella seduta di inizio la mancanza del numero legale, verificatasi al momento di una votazione, comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
2. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora della seduta di inizio con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
3. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di 2/5 dei Consiglieri in carica, tranne nei casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza diversa. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5, si computano per unità.



4. La seduta non può iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione, o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale, ed i cui risultati sono annotati a verbale.
5. Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle deliberazioni e il numero legale si verifica al momento di ogni votazione. I Consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentino definitivamente o per la votazione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, il quale ne darà atto nel verbale.
6. Il Presidente, prima di ogni votazione, può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisi la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.

Art.43

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. All'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelle dei Consiglieri. La mancata partecipazione del Sindaco o dell'Assessore delegato non invalida la seduta del Consiglio.
2. Il Sindaco e gli Assessori, informati come previsto dal comma precedente, possono intervenire alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione nelle materie delegate ma senza diritto di voto.
3. Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio Comunale, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione; i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima delle votazioni. Se non espressamente richiesto dal Presidente, il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le dichiarazioni di voto.
4. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato oppure, in loro vece, l'Assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

Art. 44

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 45

PARTECIPAZIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI

1. Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, anche i funzionari comunali o consulenti esterni per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

TITOLO VI

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 46COMPORAMENTI DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possono offendere l'onorabilità di persone.
3. Se uno o più consiglieri turbano l'ordine, pronunciano parole sconvenienti o ledono i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente li richiama all'ordine invitandoli a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta o su richiesta del Presidente senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione fino alla conclusione dell'affare in discussione.
4. Per stabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i capigruppo presenti per circoscrivere l'incidente e rimuovere le cause. Alla ripresa il Presidente informa il consiglio della consultazione e promuove i rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente, a norma dell'art. 185 dell'Ordinamento EE.LL., ha la facoltà di sospendere e, nei casi più gravi, di sciogliere l'adunanza.
7. Lo scioglimento della seduta del Consiglio Comunale ad opera del Presidente produce "ipso facto" la fine della riunione e pertanto i Consiglieri eventualmente rimasti in aula anche se in numero legale, non possono più adottare valide e legittime deliberazioni.

Art. 47ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnategli e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente e al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Devono essere evitati discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.

Art. 48SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE

1. Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dà nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.



2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo Gruppo, o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il Gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di 10 minuti e la seconda per non più di 5, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco e/o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di 5 minuti ciascuno. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
5. Il Presidente può dichiarare la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun Gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i Gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni Gruppo e per la durata non superiore per ciascuno, a 5 minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentono dalla posizione dichiarata dal Capo Gruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a cinque minuti.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali e all'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche. In ogni altra occasione i limiti di tempo più ampi possono essere concordati dal Presidente e dai Capi Gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si procede all'esame dell'argomento. In ogni caso in presenza di particolari situazioni il Presidente può derogare ai limiti di tempo stabiliti dal presente articolo.

Art. 49

QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della proposta, ponendo il ritiro dell'argomento.
2. Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza precisando i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendone che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste a votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun Gruppo e, per ultimo, il rappresentante dell'esecutivo, ciascuno per non oltre 5 minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 50

MOZIONE D'ORDINE E FATTO PERSONALE

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta la questione è posta in votazione. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.



2. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi: il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese a maggioranza dei presenti.
3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare per più di 5 minuti.

TITOLO VII LE DELIBERAZIONI

Art.51 REDAZIONE DEL VERBALE

1. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio Comunale attraverso le deliberazioni adottate.
2. La loro redazione è curata, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario Comunale che può avvalersi del Vice-Segretario o di altro dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportati esprimendo con la maggiore chiarezza e la completezza possibile i concetti espressi da ciascuno oratore. Gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale, purché il relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato sottoscritto al Segretario. Possono essere trascritti a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario Comunale o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale tranne espressa richiesta da parte dell'autore o del Consigliere che si ritiene offeso.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbono esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 52 APPROVAZIONE DEL VERBALE

1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario Comunale presenti all'adunanza, e siglati dal funzionario che li ha stilati, vengono pubblicati in copia conforme come previsto dalla vigente normativa e depositati a disposizione dei Consiglieri, che possono prendere visione nell'ufficio di segreteria.
2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi sono osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti. Se nessuno interviene o si oppone i verbali si intendono per letti e vengono messi a votazione.
3. Quando un Consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono



essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Delle rettifiche si prende atto nel verbale.

Art. 53

LE VOTAZIONI

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello, il Presidente può designare 3 Consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle fruizioni di scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palese ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per votazione a scrutinio segreto, che coadiuvano il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni e della validità delle schede e nel conteggio dei voti. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori
4. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese, per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge e dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento o la vantazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
5. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - La votazione sulla questione pregiudiziale e sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a secondo del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - Le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta in senso contrario:
 - Emendamenti soppressivi;
 - Emendamenti modificativi;
 - Emendamenti aggiuntivi,
 - I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso e in forma palese. i regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati
7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 54

FORME DI VOTAZIONE

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, illustrandone le modalità di votazione. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.



2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge e dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno 1/5 dei Consiglieri. Il Segretario Comunale effettua l'appello secondo l'ordine di anzianità dei Consiglieri, i quali rispondono ad alta voce votando SI se approvano la proposta o NO se non la approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori se designati. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
3. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono comunicarlo espressamente.
4. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con la seguente procedura:
 - o Le schede sono predisposte dalla Segreteria Comunale, in bianco, uguali di colore e formato, privi di segni di riconoscimento e recano all'interno il timbro dell'ufficio di Segreteria;
 - o Ciascun Consigliere scrive nella scheda SI per l'approvazione della proposta o NO in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intendono eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio; I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti;
 - o Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti, stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano le elezioni, il Presidente stabilisce la modalità delle votazioni in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Il presidente legge solo i nomi dei nominativi previsti.
 - o Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale;
 - o Terminata la votazione il Presidente con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti. Quindi si procede alla immediata distruzione delle schede.

Art.55

ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti.
2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
3. **I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti.**
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio anche nello stesso testo.
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti, **indicando il nome dei consiglieri che si sono astenuti o hanno votato contro**. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportato da ciascun nominativo, compresi i non eletti.



Art. 56
CRITERI E MODALITÀ PER LE NOMINE

Il regolamento stabilisce in quali casi la presentazione di candidature, debba essere singola o su base di lista o su base di gruppo.

Quando la legge o lo Statuto non prevedono maggioranze assolute o qualificate nelle nomine di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano di età.

Qualora la legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di votazione e/o di quorum, se nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

TITOLO VIII
NORME FINALI

Art. 57
DIFFUSIONE

1. Copia del presente regolamento sarà consegnato ai Consiglieri Comunali in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo eletti.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

Art. 58
Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto ed alle leggi regionali e statali.

Art. 59
Entrata in vigore

Il presente Regolamento si compone di n. **59 (cinquantanove)** articoli progressivamente numerati dal n. **01 al n. 59**, ed entra in vigore il decimoquinto successivo a quello della pubblicazione, ai sensi del capo II art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice civile approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262 e s.m.i.